

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3380

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MITTERDORFER

Presentata il 13 maggio 1971

Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, concernente la ricostruzione della carriera e il trattamento di quiescenza degli insegnanti di lingua straniera

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, prevedeva che agli insegnanti elementari e medi, cessati dal servizio del 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni, veniva riconosciuto, agli effetti della carriera e della pensione, il servizio prestato dal 1940 in poi nei corsi e nelle scuole di lingua tedesca istituiti per gli optanti in base ad accordi presi dalla autorità preposta all'attuazione degli accordi stessi con i provveditorati agli studi. L'articolo 2 però, limitava la validità di questa provvidenza al territorio della provincia di Bolzano mentre gli accordi sulle opzioni riguardavano anche altri territori. Tra questi la Valcanale, comprendente i comuni di Tarvisio, di Malborghetto, le frazioni di San Leopoldo e di Pontebba Nuova del comune di Pontebba (provincia di Udine). Anche per questi territori con popolazione misti-lingue avevano validità le convenzioni stipulate in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241. Tanto è vero che

sia la legge 2 febbraio 1948, n. 23, sulle riopzioni sia le disposizioni tendenti alla equiparazione dei militari optanti delle ex forze armate germaniche ebbero validità non soltanto per la provincia di Bolzano ma per tutto il territorio convenzionato.

Anche nei comuni di Tarvisio e di Malborghetto dall'anno 1940 all'aprile 1945 esistevano i « corsi di lingua tedesca per optanti » analogamente a quanto era avvenuto in provincia di Bolzano.

Evidentemente quindi l'articolo 2 della citata legge n. 46 del 1957 limitando la validità al territorio della provincia di Bolzano non aveva tenuto in considerazione, analoghe situazioni determinatesi in altri territori considerati dagli accordi italo-germanici sulle opzioni. Perciò si propone che questa disparità di trattamento venga sanata in considerazione che trattasi di un obbligo di equità e si chiede pertanto agli onorevoli colleghi di voler accogliere la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, sono estese a tutto il territorio considerato dagli accordi italo-germanici sulle opzioni.